

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI.

ART. 1

PRINCIPI GENERALI.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, in funzione dello sviluppo socio-economico e culturale, il Comune promuove, attraverso l'erogazione di contributi in denaro, le iniziative che muovono sia da soggetti di diritto pubblico, sia da soggetti di diritto privato, purchè senza fini di lucro, nel rispetto dei principi, criteri informativi e procedimento contenuti nel presente Regolamento.

ART. 2

ATTRIBUZIONI GENERALI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ENTE.

Al Consiglio Comunale è riservato il compito di approvare la normativa regolamentare della materia, mentre alla Giunta Esecutiva, in ottemperanza del regolamento è attribuito il compito di adottare i provvedimenti deliberativi per l'impegno delle spese, la liquidazione e pagamento dei contributi, in funzione della promozione ed incentivazione delle attività, manifestazioni, nei settori di intervento individuati nel presente Regolamento.

ART. 3

INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.

Le iniziative e gli interventi di carattere sociale rivestono carattere prioritario rispetto ad altri settori di intervento. A tal fine può concedere contributi ai soggetti di cui all'art. 1, in presenza di significative esigenze, dirette al perseguimento dello sviluppo del territorio e alla rimozione degli ostacoli che provocano condizioni di disagio sociale. Il contributo può essere concesso, previa presentazione di un programma articolato di spesa con l'indicazione puntuale delle finalità che si intendono perseguire.

ART. 4

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

La valorizzazione delle risorse ed attività produttive è di notevole rilevanza per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Per la valorizzazione di tali risorse ed attività la G.M. può concedere contributi allo scopo di promuovere

ed incentivare le relative iniziative, ivi comprese mostre, fiere, esposizioni, con particolare riferimento alle lavorazioni artigianali ed i prodotti tipici della Gallura Rivierasca, feste patronali, gare sportive locali, nazionali etc..

ART. 5

VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE AMBIENTALI E INTERVENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE.

Al pari delle risorse indicate nell'articolo precedente gli interventi diretti alla valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturalistico (fauna, flora, etc.) rivestono particolare rilevanza. Nell'ipotesi in cui motivi tecnici, costi eccessivi o altre ragioni impediscono o rendono difficile l'esecuzione diretta, a cura del Comune degli interventi in questione, l'Amministrazione Comunale può concedere contributi a beneficio dei soggetti che intraprendano iniziative per la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio ambientale e naturalistico, nonchè nel settore della protezione civile.

ART. 6

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO.

Nel territorio del Comune a vocazione prettamente turistica, gli interventi diretti ad incentivare ed accrescere la domanda turistica assumono particolare rilievo. L'intervento del Comune consiste nel promuovere iniziative e manifestazioni turistiche che comportino costi organizzativi, la cui importanza e partecipazione di pubblico ecceda l'ambito territoriale del Comune. In deroga a tale principio eccezionalmente possono altresì essere finanziate le iniziative che fruiscono di altre fonti di finanziamento. L'intervento può consistere anche nell'acquisto di coppe, medaglie e simili con la partecipazione diretta dell'Ente o con un finanziamento finalizzato.

ART. 7

ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CULTURALI E SPORTIVE.

L'Amministrazione Comunale può concedere contributi o mettere a disposizione coppe, medaglie e simili, al fine di favorire ed incentivare le iniziative nel campo culturale, artistico e sportivo organizzate da soggetti pubblici o anche privati, purchè senza finalità di lucro, consistenti in manifestazioni, spettacoli, mostre, premi e precisamente:

- letteratura, prosa, poesia;
- arti figurative, fotografia;

- cinema, teatro, musica, danza, folklore;
- marce ed itinerari ecologici, archeologici, naturalisti;
- feste campestri, paesane, sagre.

ART. 8

In adempimento alle finalità dell'Ente (Art. 4 ultimo comma L.R. 22/83), l'Amministrazione Comunale può concedere contributi per migliorare e favorire la preparazione professionale delle popolazioni residenti; ciò al fine di creare sbocchi occupativi, rispondenti alle richieste di mercato.

ART. 9

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI,
 MODALITA' DI ACCESSO ALLE CONTRIBUTIONI.

Il presente Regolamento, nonchè le successive ed eventuali variazioni ed integrazioni, saranno pubblicati non solo nelle forme rituali ed entro i termini prescritti dalle vigenti disposizioni sulla materia, ma anche con cadenza periodica, almeno annuale (affinchè siano informati i soggetti pubblici e privati interessati) all'albo di questo Ente, con precisa indicazione dei fondi di Bilancio disponibili per ciascun anno.

ART. 10

RICHIESTA DI CONTRIBUZIONE. FORME E CONTENUTI.

La richiesta di contribuzione, da inoltrarsi in carta semplice al Sindaco del Comune di Loiri Porto San Paolo, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) concisa relazione programmata sull'iniziativa che si intende intraprendere;
- b) richiesta del contributo con indicazione del relativo importo;
- c) piano sommario delle spese e dei costi organizzativi;
- d) dichiarazione circa eventuali contributi od incentivi assegnati da altri soggetti o di cui prevede l'assegnazione.

In deroga all'obbligo di formulazione di apposita richiesta è facoltà dell'Amministrazione di disporre l'erogazione di contributi a favore di iniziative di altro rilievo che presuppongono elevato afflusso di pubblico, forte richiamo turistico e notevoli costi organizzativi che abbiano chiare ricadute economiche e di immagine sul territorio.

ART. 11

COMPITI DELLA GIUNTA

ESECUTIVA.

L'ufficio di Segreteria, a cura del funzionario istruttore, raccoglie le richieste di contribuzione, trasmettendole per il tramite del Segretario Comunale al Sindaco, affinché sia formulata la proposta di deliberazione da esaminare ed approvare da parte della Giunta Esecutiva, sulla base delle domande presentate si adotta formale provvedimento deliberativo entro giorni 30 decorrenti dal termine di scadenza delle istanze, per l'assunzione dell'impegno di spesa con l'indicazione dei soggetti beneficiari delle contribuzioni e relativi importi.

ART. 12

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

DELLA

SPESA.

Il pagamento della spesa e, quindi l'emissione del relativo mandato, è condizionato dall'accertamento dell'effettivo svolgimento della manifestazione o iniziativa ed alla presentazione di rendiconto delle spese sostenute. La regolarità della "posizione fiscale" del soggetto beneficiario, soprattutto se costituito da Associazione, è condizione necessaria per l'emissione dei titoli di pagamento.

